

fondo di garanzia da investirsi in buoni del Tesoro: questo fondo, entro il dicembre 1923, avvenuta la liquidazione delle operazioni e così accertate le eventuali perdite, deve essere ripartito dagli istituti a metà col Tesoro. Una parte delle operazioni previste per la Banca d'Italia o pel banco siculo, può essere assunta invece dal Banco di Napoli in base a speciali accordi soggetti all'approvazione del ministro del Tesoro. — Condizioni di speciale favore sono previste anche per le operazioni destinate a sussidiare la languente industria dei derivati agrumari: la legge che ha riformato l'ordinamento della Camera agrumaria (7 aprile 1921, n. 647) dà facoltà agli istituti di emissione di consentire a tale organismo sovvenzioni, in corrispondenza delle quantità di citrato di calcio o di agrocotto possedute, garantite da pegno della merce o da privilegio speciale in misura non superiore ai $\frac{3}{4}$ del prezzo di vendita del citrato: i biglietti emessi soggiacciono soltanto alla tassa ordinaria di circolazione (così come avviene per quelli creati a beneficio dell'industria solfifera), ma, con una differenza di trattamento che avvantaggia le banche, per queste emissioni non v'ha d'uopo di riserva e sull'utile netto non è prevista partecipazione dello Stato. — All'infuori di proroghe per alcune anteriori disposizioni straordinarie sulla composizione delle riserve, niuna innovazione è stata recata al regime della circolazione bancaria propria. — Però un notevolissimo significato ed importanza economica ha il R. D. L. 12 novembre, n. 1651, il quale dispone che la terza parte dell'importo complessivo della tassa straordinaria dovuta, per il periodo al 1° luglio 1921 al 31 dicembre 1923 (termine ora vigente pel privilegio dell'emissione) dalle tre banche sulla circolazione dei rispettivi biglietti eccedente i limiti di legge attualmente in vigore, sia investita in buoni del Tesoro ordinari e accantonata per costituire uno speciale fondo di riserva; nel dicembre 1923 (salvo le probabili proroghe) tale fondo verrà devoluto all'erario, a meno che — per le attuali difficili condizioni dell'economia nazionale — la Banca d'Italia non abbia potuto distribuire agli azionisti un dividendo pari al 5% sul capitale versato (L. 30) o gli altri due banchi non abbiano potuto conseguire un frutto netto pari al 5% del patrimonio: in tale caso, da quel fondo verrebbe prelevata una quota sufficiente a colmare la deficienza negli utili netti. Questo provvedimento tende ad assicurare un guadagno netto minimo alle banche, a carico dell'erario (cioè dei contribuenti) ad eventuale assottigliamento del largo provento che allo Stato deriva dall'imposta sulla circolazione: il provvedimento trova giustificazione nel fatto che attualmente la funzione di freno alle emissioni eccessive esercitata dal graduale inasprimento dell'onere tributario è attenuata o anche eliminata dal fatto che la tendenza a eccessive larghezze negli sconti e nelle anticipazioni ad organismi industriali, bancari, com-